

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 7 maggio 1990, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 ("Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia") vedi l'Allegato sub a), n. 47), della medesima legge.

---

**Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 31.**

**«Integrazione della Legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, recante: - Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale - Iniziative a sostegno delle attività di vinificazione diretta in aree di produzione di vini DOC- ».**

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Alla Legge regionale 2-8-1982, n. 42 è aggiunto, tra gli articoli 29 e 30, il seguente articolo:

«Art. 20/bis (sostegno alle attività di vinificazione diretta in aree DOC).

Alle aziende agricole diretto - coltivatrici che conducono terreno allocati per almeno il 70% in areali per la produzione di vini a denominazione d' origine controllata, possono essere concessi:

- contributi in conto capitale sino alla misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile;
- mutui con l'ammortamento della durata massima di quindici anni al tasso agevolato consentito dall'articolo 2 del decreto MAF 21 febbraio 1987, n. 175, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso, per:
  - a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione di uve e di invecchiamento dei vini, ivi comprese le attrezzature e i macchinari;
  - b) la realizzazione di impianti di vivai e di campi di piante madri di vitigni per vini DOC, nonché di altre strutture per la moltiplicazione vegetale, ivi compreso il costo del terreno.

Il limite massimo di spesa ammissibile va comunque rapportato alla capacità produttiva del terreno condotto dall'azienda maggiorata per un massimo del 100%.

Le procedure per la presentazione delle istanze, la istruttoria e la liquidazione dei contributi sono quelle previste dai precedenti articoli 28 e 29, per quanto compatibili.

Alle coperture degli interventi sopra previsti è destinata quota parte degli stanziamenti già vincolati in bilancio alle finalità dell'articolo 28 precedente, per la quantità più specificamente determinata in sede esecutiva».

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, lì 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA